

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

Il giorno 14 agosto 2019, presso la sede legale della Fondazione di Partecipazione della Casa dell'Ospitalità si sono incontrati:

- la Fondazione Di Partecipazione Casa dell'Ospitalità, con sede in Mestre (Ve) Via Santa Maria dei Battuti n. 1/D, qui rappresentata dal direttore Dott. Francesco Pilli, giusta delega della legale rappresentante Dott.ssa Paola Bonetti;

E

- la rappresentanza sindacale UIL F.P.L. rappresentata dal Sig. Pietro Polo

Premesso che

- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, sottoscrivere un accordo che vada a regolamentare alcuni aspetti relativi alla gestione delle risorse umane impiegate in Fondazione;
- la Fondazione intende migliorare il grado di efficienza della propria organizzazione per rispondere efficacemente alle crescenti responsabilità istituzionali affidate e al contempo garantire un positivo rapporto con il proprio personale;
- le Parti ritengono che, al fine di mantenere un clima in Fondazione positivo e un alto livello di motivazione in azienda, sia opportuno individuare e consolidare i trattamenti riservati ai dipendenti, anche singolarmente;
- la Fondazione in oggetto opera prevalentemente nella gestione di servizi di accoglienza a favore di persone svantaggiate in struttura di tipo residenziale in regime di turnazione di lavoro continuativa;
- la stessa turnistica varia, in funzione delle particolari esigenze organizzative ed assistenziali, sia in termini di distribuzione settimanale sia di durata dei singoli turni di lavoro giornaliero (mattina, pomeriggio, notte), nel rispetto della normativa di legge;
- Le parti hanno inteso definire a livello aziendale alcune fattispecie legate all'orario di lavoro, alle flessibilità e alla gestione del lavoro notturno, per garantire l'operatività dell'attività lavorativa.

F.P.L.

P

- in relazione ad esigenze organizzative e di servizio, nel rispetto delle procedure stabilite dal C.C.N.L. tale accordo disciplina:
 - a) la possibilità di una diversa articolazione dell'orario di lavoro notturno e per specifici settori di attività e/o singoli dipendenti;
 - b) la possibilità di una temporanea concentrazione dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno, calendari di lavoro plurisettemanali con orari inferiori o superiori alle 38 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo (banca ore).

considerato inoltre che:

Esistono servizi residenziali continuativi dove alle lavoratrici e ai lavoratori è richiesto un servizio con obbligo di residenza (notte passiva) nella struttura secondo un'apposita programmazione;

Tutto ciò premesso e considerato

si stipula

tra le parti il seguente Accordo Aziendale:

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale;

1. ORARIO DI LAVORO - BANCA ORE:

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione Aziendale, in base al contratto individuale di lavoro.

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di 38 ore effettivamente lavorate.

L'orario settimanale può essere, con i riposi di legge, articolato su 7 giorni lavorativi con un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive.

A fronte delle esigenze aziendali di servizio che prevedono orari diversificati e avuto riguardo alle necessità di flessibilità del lavoro, viene istituita la BANCA ORE che sarà disciplinata secondo la seguente normativa:

- a. La BANCA ORE è costituita da conti individuali
- b. Confluiranno nella suddetta BANCA ORE le ore di straordinario effettuate oltre le ore mensilmente previste.
- c. Le ore così accantonate e/o maturate saranno utilizzate a compensazione delle eventuali minori prestazioni lavorative svolte nei periodi di minor attività lavorativa sino al raggiungimento dell'orario minimo mensile contrattualmente previsto.

FPD
P

d. Qualora all'atto dei conteggi risultino ancora delle ore accantonate nella banca ore facenti parte dell'accantonamento dell'anno precedente, ma non utilizzate per compensazione sui periodi di minor attività, le stesse ore saranno retribuite a fine anno con la maggiorazione contrattuale prevista.

e. Il lavoratore potrà decidere se le ore non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno andranno pagate o godute e la scelta sarà comunicata per iscritto alla Direzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione le ore residue saranno pagate con la busta paga del mese di marzo; in caso contrario tali ore entreranno nella banca ore dell'anno successivo.

f. E' data facoltà al lavoratore di chiedere, ed all'azienda concedere, eventuali periodi di riposo utilizzando la banca ore una volta esaurite le ferie accumulate nel rispetto delle esigenze di servizio.

g. I dipendenti assunti con contratto a part time sono assoggettati alle stesse regole previste dal presente accordo per i lavoratori con orario di lavoro a tempo pieno.

2. CAMBI TURNO:

E' possibile il cambio turno fra gli operatori. Tali cambi devono essere esplicitamente autorizzati dal Coordinatore o suo delegato e possono essere concessi nella misura in cui:

- si prevede in termini di orario dovuto una possibilità di recupero all'interno della ciclicità del turno;
- non producono effetti sulla possibile gestione della normale organizzazione del lavoro.

Un cambio turno proposto dal coordinatore o suo delegato deve avvenire, di norma, col consenso del lavoratore legato sempre alle esigenze del servizio.

3. NOTTE PASSIVA, SERVIZIO CON OBBLIGO DI RESIDENZA NELLA STRUTTURA:

Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità notturna (notte passiva) con obbligo di residenza nella struttura, con la possibilità di riposare, (e attività prestata in orario notturno non superiore alle 2 ore) secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, si stabilisce un'indennità fissa mensile lorda di € 100,00 (cento/00). Nei casi di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura, aventi carattere di occasionalità, e per periodi non superiori a 4 notti al mese l'indennità mensile lorda, di cui sopra, verrà sostituita da un'indennità lorda di 40 € mensili fissa, qualsiasi sia il numero di notti effettuate.

Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo notturno non sono conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro.

Si concorda che la notte passiva viene considerata dalle 23.00 alle 5.00.

Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, in caso di attivazione, le ore svolte verranno retribuite come straordinarie.

F.P.

C.P.

5. FLESSIBILITA' - STRAORDINARI:

Si definisce flessibilità il regime di orario secondo il quale il normale orario di lavoro sia riconducibile alla media delle 38 ore settimanali valutate su base mensile e con riferimento allo sviluppo di orario, pertanto, è considerato straordinario l'orario di lavoro prestato oltre la media delle 164 ore mensili. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio Responsabile gerarchico e contenuto ai soli casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive. Le ore di straordinario non autorizzate non saranno remunerate.

Le parti stabiliscono che il numero massimo di ore straordinarie all'anno non può superare le 150 ore, anche in deroga alle condizioni contrattuali.

Il computo delle ore totali lavorate in regime di straordinario è effettuato ogni anno sulla base dei dati al 31 dicembre; in tale occasione si verifica se è stata rispettata la media del massimo previsto o se ci sono variazioni in eccesso.

6. RELAZIONI INDUSTRIALI:

Le Parti, fermo restando le proprie autonomie decisionali e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, convengono di sviluppare e migliorare le Relazioni istituzionali ai diversi livelli, per quanto attiene:

Alla contrattazione di secondo livello, che deve perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, anche attraverso l'istituzione di interventi di innovazione produttiva;

Di conseguenza, concordano sull'opportunità di definire un sistema organico di Relazioni ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine a diversi argomenti.

7. NORME FINALI:

Le parti convengono che il presente Accordo Aziendale, regola le disposizioni espressamente contemplate l'attività lavorativa e che non sono previste nel vigente ccnl. Per tutto quanto non espressamente previsto e considerato nel presente Accordo Aziendale si fa riferimento alle vigenti norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Le parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza annuale per una verifica della situazione aziendale e comunque potranno essere richiesti ulteriori ed eventuali incontri da una delle parti firmatarie qualora insorgano necessità e/o problematiche oggettive, ad oggi non contemplate, che rendano l'accordo stesso non più rispondente alla realtà aziendale.

8. DECORRENZA, DURATA E EFFICACIA:

L'accordo che non varia quanto già stabilito da eventuali accordi precedenti, ha durata fino alla revoca, che dovrà effettuarsi da una delle parti firmatarie e previo preavviso pari a 6 mesi da attuare con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto a Mestre il 14/08/2019.

La Fondazione

Francesco Pelli

*Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità
via S. Maria dei Battuti 1/d, 30174 Mestre (Ve)
Tel 041 958409 Fax 041 962876
Cod Fisc e Partita IVA 03782700276*

La Rappresentanza Sindacale

UIL FPL - VENEZIA

Roberto

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità



Via S. Maria dei Battuti, 1/d 30174 Mestre (Ve),
tel. 041 958409 fax 041 962876
P.Iva - C.F.: 03782700276
e-mail: ospitalita@casaospitalita.it
pec: casaospitalita@pec.it

Oggetto: Delega per la firma del verbale di accordo in sede sindacale di secondo livello.

La sottoscritta Dott.ssa PAOLA BONETTI nata a Trieste il 30 novembre 1960, residente a Venezia – Mestre in Via G. Querini, 21, C.F. BNTPLA60S70L424I, in qualità di legale rappresentante della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità sede legale in Venezia – Mestre prov (VE) CAP 30174 Via santa Maria dei battuti, 1/D cod. fiscale 03782700276 P.IVA 03782700276,

DELEGA

Il Dottor Francesco Pilli, in qualità di Direttore, a firmare il verbale di accordo in sede sindacale di secondo livello tra la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità e la rappresentanza sindacale UIL F.T.P.L rappresentata dal Sig. Pietro Polo.

Venezia, li 13 agosto 2019

La Presidente
Paola Bonetti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paola Bonetti', with a large, sweeping flourish at the end.